



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.6107/2006
Reg.Dec.
N. 1195 Reg.Ric.
ANNO 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1195/01, proposto da:

ZENI GIOIETTA, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Lepore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Cassiodoro, n. 6;

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Vuoso e Arnaldo Colaiocco, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, via IV Novembre, n. 144;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, 17 dicembre 1999, n. 3943;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N.A.I.L.;

vista la memoria prodotta dall'I.N.A.I.L.;

vista l'ordinanza della sezione 8 marzo 2006, n. 1258;

visti tutti gli atti della causa;



relatore all'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l'avv. G. Lepore per l'appellante e l'avv. A. Colaiocco per l'I.N.A.I.L.;
ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dalla dottoressa Gioietta Zeni per l'accertamento del diritto a conseguire le differenze retributive dal 1° gennaio 1988 al 17 marzo 1991 a seguito dell'espletamento delle funzioni superiori di primario medico legale e per la conseguente condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento delle differenze retributive, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il primo giudice ha ritenuto necessario un previo atto formale di incarico e, conseguentemente, decisiva la mancanza dello stesso.

La sentenza viene appellata dalla dottoressa Zeni per i seguenti motivi:

1) trattandosi di esercizio di funzioni primariali, non occorrerebbe un previo atto formale di conferimento da parte dell'amministrazione per riconoscere il diritto alla maggiorazione della retribuzione conseguente allo svolgimento di mansioni superiori;

2) la ricorrente, nel periodo suindicato, avrebbe svolto mansioni proprie del primario su di un posto vacante; mansioni necessarie per gestire la struttura sanitaria a cui era addetta.

L'I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello e, con successiva memoria, ha ulteriormente illustrato le proprie difese.

La sezione, con ordinanza 8 marzo 2006, n. 1258, ha disposto incumbenti istruttori a carico dell'I.N.A.I.L., poi adempiuti.



La dottoressa Zeni, dipendente dell'I.N.A.I.L. con la posizione funzionale di aiuto medico legale, nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 17 marzo 1991 sostiene di essere stata responsabile del VI Settore (statistica sanitaria e prevenzione) presso la Consulenza organizzazione attività sanitaria della direzione generale dell'I.N.A.I.L.. La stessa, sul presupposto di avere svolto funzioni superiori di primario medico legale su di un posto vacante, pretende le conseguenti differenze retributive.

Il ricorso in appello è infondato.

E' vero che la giurisprudenza afferma che, se da un aiuto sono esercitate funzioni superiori primariali in via di fatto su di un posto vacante, per potere conseguire il trattamento retributivo corrispondente all'attività in concreto svolta non occorre un formale provvedimento di assegnazione delle relative funzioni (Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2005, n. 2579 e 14 aprile 1997, n. 353).

La sezione ritiene, innanzitutto, che nella specie le mansioni svolte dall'appellante non rilevino ai fini retributivi, mancando uno dei presupposti costituito dalla circostanza per cui l'incarico riguardi mansioni della qualifica immediatamente superiore.

Il VI Settore (statistica sanitaria e prevenzione) presso la Consulenza organizzazione attività sanitaria della direzione generale dell'I.N.A.I.L., che sarebbe stato diretto dall'appellante nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 17 marzo 1991, non poteva considerarsi equiparabile a una divisione ospedaliera. Esso, invece, faceva parte prima di una delle tre Consulenze sanitarie centrali (quale la Consulenza organizzazione attività sanitaria), con funzione di fornire consulenze e pareri in tema di organizzazione sanitaria, e poi della Divisione organizzazione attività sanitaria (si veda la nota del sovrintendente medico generale dell'I.N.A.I.L. in data 2 maggio 2006 in risposta all'istruttoria disposta dalla sezione).



Inoltre, la responsabilità in via di fatto del Settore VI, da parte della ricorrente, non risulta documentata per tutto il periodo preteso.

Infine, l'invocata giurisprudenza, secondo cui il riconoscimento delle funzioni apicali superiori, nel settore sanitario, rileva ai fini retributivi indipendentemente da ogni atto organizzativo dell'amministrazione, trova la sua base nella considerazione dell'essenzialità della presenza di un responsabile dell'organo di vertice di una struttura sanitaria affidata alla direzione del primario, dovendo l'aiuto, nell'ordine delle attribuzioni proprie del servizio sanitario medico, sostituire il primario in caso di assenza o impedimento e assumerne la responsabilità. Siffatte esigenze, tuttavia, vengono meno al di fuori dell'ambito ospedaliero, a prescindere da eventuali equiparazioni previste per i medici degli enti previdenziali. Così che, ai fini del riconoscimento delle pretese economiche azionate, necessita pur sempre il presupposto costituito dall'atto formale di incarico (si veda da ultimo Cons. Stato, ad. plen., 24 marzo 2006, n. 3).

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro duemilacinquecento/00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:



Giorgio Giovannini	presidente
Sabino Luce	consigliere
Carmine Volpe	consigliere, estensore
Giuseppe Romeo	consigliere
Lanfranco Balucani	consigliere

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere
CARMINE VOLPE

Segretario
GIOVANNI CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...16/10/2006..
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria